

Anno 38, Numero 4

# Sparci Notizie

Data: 4° bimestre 2022

**Agenti e Rappresentanti di Commercio**  
**Notiziario del Sindacato Usarci - Sparci - Genova**



## **Economia Italiana**

Alla nostra categoria interessa conoscere il "futuro", le prospettive, e quanto ci si deve aspettare dall'attuale situazione economica. Gli agenti di commercio sono preoccupati per ciò che il mercato può offrire in questo ultimo scorcio di anno e di quello che potrebbe accadere nel corso del 2023. Se si pensa che oltre 8.000 posizioni contributive si sono perse in meno di due anni, viene da pensare che questa emorragia possa continuare. Ci si augura che questo non accada e per essere meglio informati sono stati consultati gli studi dell'ISTAT, del Sole 24 Ore, del Servizio del Senato, della Confartigianato e della Confindustria e infine della Commissione Europea

(Leggere articolo a pag. 3)



**Se smetti di imparare  
Cominci ad invecchiare**



# Economia Italiana

## SOMMARIO

- **Pag. 3** Previsioni economiche
- **Pag. 4** Le autostrade diventano “smart”
- **Pag. 5** Il fisco e i controlli sul conto corrente
- **Pag. 6** Attenzione a dove si parcheggia
- **Pag. 8** Lo SPID professionale
- **Pag. 11** La Parola al commercialista
- **Pag. 14** 32 Bandiere Blu per la Liguria
- **Pag. 16** Pillole di Enasarco
- **Pag. 17** La forma del contratto di agenzia
- **Pag. 18** Novità in materia di ISA

## SPARCI NOTIZIE

**Direttore Responsabile:**

Davide Caropreso

**Comitato di redazione:**

Angelo Mondini

Massimo Pesare

**Coordinatore Editoriale:**

Davide Caropreso

**Progetto grafico e impaginazione:**

Matteo Caropreso

**Collaborano a questo numero:**

Andrea Mortara

Giuseppe Gasparri

Emiliano Delfino

**Comitato di redazione direzione e amministrazione Pubblicità e informazioni:**

P.zza Brignole 3/7 V° piano

16122 Genova

Orario segreteria:

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, il pomeriggio solo su appuntamento

**Per fissare appuntamenti**

**telefonare al: 010 5954838**

Fax. 010-5954838

e-mail: [segreteria@usarciliguria.it](mailto:segreteria@usarciliguria.it)

sito: [www.usarciliguria.it](http://www.usarciliguria.it)

**Autorizzazione del Tribunale di**

**Genova N° 38/84 del 12 settembre 1984**

**e-mail:**

[segreteria@usarciliguria.it](mailto:segreteria@usarciliguria.it)

# Previsioni economiche

## Poche speranze per il 2022/2023

Alla nostra categoria interessa conoscere il “futuro”, le prospettive, e quanto ci si deve aspettare dall’attuale situazione economica. Gli agenti di commercio sono preoccupati per ciò che il mercato può offrire in questo ultimo scorcio di anno e di quello che potrebbe accadere nel corso del 2023. Se si pensa che oltre 8.000 posizioni contributive si sono perse in meno di due anni, viene da pensare che questa emorragia possa continuare. Mi auguro che questo non accada e per essere meglio informato ho consultato gli studi dell’ISTAT, del Sole 24 Ore, del Servizio del Senato, della Confartigianato e della Confindustria e infine della Commissione Europea. Le conclusioni sono abbastanza unanimi per quanto riguarda l’andamento dell’economia europea e italiana per i prossimi due anni. Nel 2023 il PIL dell’Italia crescerà dello 0,9%, in ulteriore ribasso rispetto all’1,9% stimato in primavera. Le previsioni per il 2022, vedono il PIL italiano crescere del 2,9% (in primavera la crescita era stimata al +2,4%), trainata dal settore dell’edilizia e da una crescita della produzione sostenuta dall’aumento dell’attività dei servizi a seguito dell’abolizione di quasi tutte le restrizioni legate alla pandemia.

Invariate le attese anche per l’economia dell’UE nel 2022, quando la crescita dovrebbe mantenersi al +2,7%, per poi ridursi ulteriormente nel 2023 all’1,5%, ancora in ribasso rispetto a quanto stimato in primavera (+1,9%). Per quanto riguarda l’Eurozona, la crescita dovrebbe attestarsi al 2,6% nel 2022, per poi scendere all’1,4% nel 2023.

L’inflazione, che a giugno ha toccato valori record, aumentando dell’8,8% nell’UE (su base annua) dovrebbe restare su valori elevati per tutto il 2022, per poi attenuarsi nel 2023.

Nel quadro italiano: migliorano le previsioni per il 2022, ma la crescita diminuirà ulteriormente nel 2023.

La perdita del potere d’acquisto reale delle famiglie, e delle imprese, le persistenti strozzature dell’offerta e l’aumento dei costi di finanziamento mettono ombre sulle prospettive economiche.

Per il 2023, infatti, le previsioni di crescita vedono un ribasso, dal +1,9% allo 0,9%. Un peggioramento frutto anche delle incertezze legate alla fornitura del gas russo, da cui l’Italia è fortemente dipendente.

L’attesa è che, a causa del caro prezzi e del caro energia, la spesa per i consumi subirà un sensibile rallentamento.

Il deterioramento del potere di acquisto di famiglie e imprese avrà effetti negativi anche sugli investimenti. Infatti, se è vero che gli investimenti sono continuati ad aumentare nel primo trimestre del 2022 e che la Commissione prevede che continueranno ad essere sostenuti dalle risorse

del PNRR, è atteso un rallentamento per quanto riguarda gli investimenti in macchinari e attrezzature.

Per quanto riguarda l’export, le dinamiche internazionali dovrebbero portare a un rallentamento delle esportazioni di beni, mentre le esportazioni di servizi dovrebbero beneficiare di un’ulteriore normalizzazione dei flussi turistici internazionali.

Bruxelles prevede che l’inflazione salirà al 7,4% quest’anno per attestarsi in media al 3,4-3,6% nel 2023. Mentre le pressioni sui prezzi dovute alle ristrettezze dei mercati delle materie prime energetiche dovrebbero attenuarsi solo l’anno prossimo, la grave siccità che ha colpito l’Italia settentrionale potrebbe aggravare l’impennata dei prezzi degli alimentari.

Tante le incertezze che possono condizionare il quadro europeo nei prossimi mesi e che, sottolinea l’analisi della Commissione, rendono difficile fare previsioni. Da un lato, molto dipenderà dall’evoluzione del conflitto, soprattutto per quanto riguarda la fornitura del gas russo verso l’Europa, e le conseguenze sul prezzo dell’energia.

Nuovi aumenti dei prezzi del gas potrebbero far aumentare ulteriormente l’inflazione e frenare la crescita. Gli effetti di secondo impatto potrebbero a loro volta amplificare le spinte inflazionistiche e determinare un inasprimento più severo delle condizioni finanziarie che non solo peserebbe sulla crescita, ma comporterebbe anche maggiori rischi per la stabilità finanziaria.

Altro fattore di incertezza riguarda la pandemia, vista l’impossibilità di escludere che la situazione possa peggiorare in autunno.

Allo stesso tempo le recenti tendenze al ribasso dei prezzi del petrolio e di altre materie prime potrebbero intensificarsi, determinando un calo dell’inflazione più rapido di quanto attualmente previsto.

La crescita del PIL nel 2022, seppur invariata, è da attribuire all’impulso ottenuto con la ripresa dello scorso anno e un primo trimestre leggermente migliore a quanto stimato in precedenza. Nella parte restante dell’anno, tuttavia, l’attività economica dovrebbe essere modesta, nonostante la forte ripresa del turismo.



Le previsioni relative all'inflazione sono state riviste considerevolmente al rialzo rispetto alle previsioni di primavera. Oltre al forte aumento dei prezzi nel secondo trimestre, un'ulteriore impennata dei prezzi del gas in Europa dovrebbe ripercuotersi sui consumatori anche attraverso i prezzi dell'energia elettrica.

Sul futuro c'è ancora molta incertezza.

“Dobbiamo prepararaci allo scenario peggiore. L'economia europea sta passando da una fase di rallentamento a una di frenata“, spiega il Commissario per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni.

La situazione che presenta il Commissario è quella in cui “lo scenario più severo” immaginato dalla Commissione nelle previsioni di primavera non si è ancora concretizzato, ma il rischio che diventi realtà è ora più concreto. E il rischio viene proprio dalla Russia, spiega il Commissario.

E noi come agenti di commercio cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi tempi? Un rallentamento nella crescita, aumento dei prezzi causa inflazione, difficoltà nel reperire materiale, quindi previsioni fosche. Però non dobbiamo essere impreparati ad affrontare questo possibile scenario. La professionalità e le competenze devono essere le nostre armi. Affrontare situazioni negative senza le capacità di analisi e di progettazione ci porterà a vivacchiare; è quindi necessario che gli agenti di commercio facciano delle pause di riflessione per considerare il loro modello operativo e i loro rapporti con le case mandanti.

**Davide Caropreso**  
**Presidente Usarci-Sparci**  
**presidenza@usarciliguria.it**

## Mobilità

---

# Le autostrade diventano “smart”

**Le automobili stanno per rivelarsi informatizzate grazie a questo progetto che si può definire futuribile**

I cambiamenti, soprattutto negli ultimi anni, sono quanto di più importante ci si aspetti dall'automotive e tutto ciò che lo circonda. Vale anche per il *progetto Mercury*, che ha il chiaro obiettivo di rendere le autostrade smart e aumentare i servizi di sicurezza disponibili per le cosiddette auto intelligenti. Un nuovo modo di concepire la mobilità che proietta le autostrade nel futuro.

La società Autostrade per l'Italia è nata come proprietà pubblica per poi essere privatizzata nel 1999 e ricambiare nuovamente forma nel 2003. Gestisce le tratte autostradali e la loro manutenzione. Nel 2021 la società è tornata pubblica dopo essere stata controllata per molto tempo dalla famiglia Beneton.

Nel 1950 viene costituita dall'IRI con l'obiettivo di partecipare insieme ad altri gruppi industriali alla ricostruzione dell'Italia post bellica. Possiamo dire che oggi i passi in avanti fatti siano stati giganteschi, come del resto dimostra pure l'ultima trovata di autostrade per l'Italia: l'interconnessione tra veicoli e infrastrutture. Su questo pare basarsi il progetto Mercury, con le prime Smart Roads, che dopo un periodo di sperimentazione diventano pienamente operative. Movyon – società del gruppo Aspi – ha realizzato il sistema di comunicazione tra veicolo e infrastruttura che permetterà di fornire informazioni agli utenti in tempo reale: incidenti, code, veicoli fermi, o in

contromano, presenza di persone o ostacoli su strada, cantieri, meteo e tanto altro.

In base ai prossimi sviluppi della tecnologia di bordo delle auto, le vetture potrebbero recepire informazioni per decidere autonomamente durante la guida cosa fare in ogni situazione e offrendo al guidatore suggerimenti su servizi disponibili lungo il tragitto.

Quindi, il livello di informazioni che riceveremo dipenderà dalla tecnologia che troviamo nel nostro abitacolo. I primi ad alzare l'asticella in questo senso saranno i mezzi del gruppo Volkswagen.

Più auto utilizzeranno tale innovazione, e più migliorerà. Il progetto è già stato illustrato al ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile.

## Il fisco e i controlli sul conto corrente

**Il fisco oggi sa tutto di noi e l'Agenzia delle Entrate controlla regolarmente i nostri conto corrente**

L'Agenzia delle Entrate controlla regolarmente i nostri conti corrente. La realtà è questa: il fisco oggi sa tutto di noi. Non importa quanti soldi preleviamo, cosa acquistiamo con la carta di credito, o chi ci abbia fatto l'ultimo bonifico. Ogni movimento che effettuiamo sul nostro conto corrente è un'operazione fatta alla luce del sole: il fisco la conosce, la registra e la giudica.

I controlli che l'Agenzia delle Entrate effettua sui conti corrente, rientrano nelle normali verifiche effettuate sulle operazioni, che vengono effettuate dai contribuenti. I controlli del fisco sui conti corrente hanno un termine? Quando si può cestinare l'estratto conto? La domanda più corretta, che i contribuenti si possono porre è: quanti anni indietro possono andare i controlli? Dopo quanto tempo è possibile smettere di preoccuparsi per un bonifico ricevuto senza aver emesso la fattura, di versamenti di contanti e di bonifici ricevuti da terzi, ed anche gli eventuali prelievi dal conto corrente?

Si sta parlando di tutte le operazioni in entrata come versamenti in contanti e/o bonifici. I controlli avvengono per accertarsi che queste somme siano state inserite nel-



la dichiarazione dei redditi. In caso contrario l'Agenzia delle Entrate presuppone che queste somme siano frutto di un'evasione fiscale. A questo punto spetterà direttamente al contribuente fare opposizione all'atto di accertamento e dimostrare che queste somme derivino da redditi esentasse, o già tassati alla fonte.



### **VERIFICA IL TUO INDIRIZZO PEC**

Il **Decreto Semplificazioni** ha introdotto specifiche sanzioni a carico delle **imprese** che non risultano avere un **indirizzo** di posta elettronica attiva (**PEC**) alla data del 1° ottobre **2020**. Tutte le imprese, quindi **tutti gli agenti di commercio**, sono invitate a verificare se il proprio indirizzo PEC è attivo e iscritto nel Registro delle Imprese.

Per coloro che risulteranno inadempienti dopo il 1.10.2020, oltre alla sanzione, il conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese procederà ad assegnare d'ufficio un domicilio digitale per la sola ricezione dei documenti.

**Gli importi delle sanzioni**, per ciascun soggetto obbligato, sono compresi tra **un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro**.

Se nel corso della vita dell'impresa il domicilio digitale diventa inattivo, ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio, caso molto frequente, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio l'indirizzo, previa diffida, e procede con l'applicazione della sanzione e con l'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

**Verifica che la PEC della tua agenzia sia:**

1. Attiva e funzionante
2. Univoca. La PEC deve essere riferibile esclusivamente a ciascuna impresa anche in caso, ad esempio, di più società facenti capo agli stessi soci.
3. Riconducibile esclusivamente all'impresa. Non può, ad esempio, essere la PEC generica o **dell'associazione di categoria alla quale l'impresa è iscritta.**

L'Ufficio di segreteria dell'Usarci-Sparci è a disposizione per ogni chiarimento in merito

Sono due gli strumenti dei quali si avvale l'Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli. Il primo, e forse più importante, è il Registro dei rapporti finanziari. Stiamo parlando, sostanzialmente, di una particolare sezione dell'Anagrafe tributaria, nella quale vengono indicati tutti i rapporti contrattuali tra i contribuenti e le banche, o le finanziarie. Proprio grazie a queste informazioni, che vengono fornite direttamente dagli istituti di credito, l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di conoscere ogni singolo conto corrente che il contribuente ha aperto, ma anche il relativo saldo. Ma non solo: ha la possibilità di conoscere ogni operazione in entrata ed in uscita compiuta nel corso dell'anno.

Il secondo metodo per effettuare i controlli su ogni conto corrente è fisico.

Gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza si recano direttamente in banca e chiedono l'esibizione di ogni singolo documento relativo ai rapporti intrattenuti dalla stessa con un particolare contribuente. Quest'ultimo non verrà informato di quanto sta avvenendo: per questo motivo non dovrà essere presente e non avrà la possibilità di effettuare un controllo su quanto stia accadendo. Ma soprattutto non potrà esercitare un preventivo diritto di difesa.

Ma quanto può andare indietro il controllo su ogni singolo conto corrente? L'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di effettuare un controllo retroattivo sui rapporti bancari, non solo su quello dell'anno in corso. La normativa provvede a fissare dei termini di decadenza molto ampi: nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi, le verifiche fiscali possono andare indietro di sette anni; nel caso in cui, invece, la dichiarazione dei redditi sia stata presentata e ci siano state delle irregolarità sulla stessa, il termine delle verifiche fiscali è di cinque anni dalla data della dichiarazione dei redditi incriminata.

Questo sostanzialmente significa che, nel peggiore dei casi, l'Agenzia delle Entrate potrà andare indietro di sette anni. Come detto, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi, ma non sia chiara la regolarità della stessa, gli anni oggetto di controllo si riducono a cinque.

D. C.

## Mobilità

# Attenzione a dove si parcheggia

**Uno dei problemi per gli agenti di commercio è quello dei parcheggi. Alcune volte si parcheggia dove non si può, consapevoli che la sosta sarà breve**

Succede che a volte si parcheggia in posti, dove si crede si possa parcheggiare, ma non è così. Questi sono i casi in cui si rischia molto, visto che si è passibili di multa, in altri casi si rischia anche di più. Il Codice della Strada, tratta delle soste di moto e auto all'articolo 158, nello specifico alla lettera F, di questa norma. I mezzi non possono parcheggiare nei centri abitati, se si trovano vicini ad aree di intersezione. Le aree d'intersezione, sono gli incroci, ed è proibito sostare per una distanza di 5 metri, da esso. La sosta in questa situazione è molto rischiosa, perché va a coprire la visuale del guidatore che sta transitando in quel luogo. Il rischio d'incidente se un'auto è parcheggiata vicino ad un incrocio, aumenta sensibilmente. Quindi la legge dispone una sanzione da un minimo di 25 euro ad un massimo di 100 euro, per i mezzi a 2 ruote. Le vetture invece, rischiano una multa dai 42 euro fino ad un massimo di 173 euro. Oltre a questo, se il mezzo ostacola la via di passaggio, è prevista la possibilità



della rimozione forzata dell'auto. Qui non ci sono vie di ricorso, ovvero una volta presa la multa la si potrà solo pagare.

La categoria degli agenti di commercio conosce bene l'exasperazione, che la mancanza di posteggi e può capitare di parcheggiare ove non è consentito. Alcune volte si parcheggia sulle aree di carico e scarico. Questo è vietatissimo, anche per una breve sosta, perché sono posti preferenziali, che servono a determinate categorie di lavoro. Il rischio di una multa va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro. C'è anche la possibilità che gli agenti provvedano con la rimozione forzata, quindi, nel caso, è necessario spolarla con la massima urgenza.

D.C.

## Sportello



### aperto tutti i giovedì

Per essere sempre più vicini degli agenti di commercio che chiedono interventi sulla loro posizione contributiva Enasarco, è stato istituito nei nostri uffici di piazza Brignole, 3/7 – Genova, lo “**Sportello Enasarco**” in funzione il **giovedì** dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Un esperto sarà a disposizione per espletare tutte le pratiche relative alle varie problematiche che si possono incontrare con il nostro Ente previdenziale. Gli incontri si svolgeranno **solo ed esclusivamente** per appuntamento chiamando la segreteria Usarci-Sparci al 010 595 48 38.

---

## Sportello



E' stato sottoscritto uno stretto accordo di collaborazione con un patronato che assicura alla nostra associazione servizi di eccellenza per tutto ciò che compete all'INPS. Tutti i mercoledì pomeriggio, presso la ns. sede, su appuntamento, sarà presente un consulente che potrà affrontare tutte le problematiche relative a:

- Tutti i tipi di pensione: Invalidità, Vecchiaia, Anzianità, Superstiti.**
- Rilascio immediato del modello CUD (non più fornito dall'INPS)**
- Verifica importo della pensione in pagamento e conseguente domanda di ricostituzione e supplemento**
- Verifica posizione contributiva, conteggio pensione, calcolo della decorrenza Invalidità Civile, Handicap e Indennità d'accompagnamento**
- Consulenza su Modelli ISEE e RED**

### **Tutti i servizi erogati sono gratuiti**

Per maggiori informazioni chiamare la segreteria Usarci-Sparci al 010 5954838

# Lo SPID professionale

## Non esiste un solo tipo di SPID

Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale si accede in un click ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti ogni volta che su un sito, o un'app, appare il pulsante "Entra con SPID".

Non esiste un solo tipo di SPID ed è importante saperlo poiché l'altro SPID, quello cosiddetto "professionale", può avere grande utilità nelle aziende e tra i liberi professionisti. Si tratta infatti di uno SPID pensato specificatamente per i contesti lavorativi.

Uno SPID diverso e alternativo, insomma: non sostituisce le funzioni dello SPID personale tradizionale, ma assume un ruolo complementare proponendosi come soluzione aggiuntiva per comodità, per sicurezza e per ottemperare a specifiche necessità operative.

Ci sono due tipi differenti di SPID professionale, così definiti dalle linee guida AGID:

- Identità digitale uso professionale della persona fisica "identità digitale che contiene gli attributi della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione"
- Identità digitale uso professionale per la persona giuridica "identità digitale che contiene gli attributi della persona giuridica e della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione".



Il primo caso è quello ideale per i liberi professionisti; il secondo, invece, è pensato in prospettiva per persone fisiche che operano per conto di una persona giuridica. Distinguere queste due situazioni consentirà di scegliere caso per caso quale tipo di SPID possa essere maggiormente confacente alle proprie necessità.

Alla luce di questo, è chiaro come in futuro una singola persona potrà possedere più SPID da utilizzarsi in diversi contesti: è questa una delle grandi qualità di questa duplicazione nella tipologia delle identità digitali ed è su queste differenziazioni che si potrà costruire il futuro dello SPID professionale e dei suoi ambiti di applicazione. Ma occorre ad oggi concentrarsi anzitutto sullo SPID Professionale, il fronte che vedrà prima e con maggior decisione l'evoluzione della specie nel contesto delle identità digitali.



## Abbiamo cambiato IBAN!

Avvisiamo, soprattutto chi provvede ad effettuare pagamenti per mezzo Bonifici Bancari con compilazione automatica,

che **abbiamo cambiato conto bancario!**

I nuovi dati diventano:

**Banca Intesa Sanpaolo**

**IBAN: IT 55 H 030 6909 6061 0000 0168 635**

La Segreteria è sempre disponibile per qualunque eventuale chiarimento.

- Tel: 010/595483
- E-mail: [segreteria@usarciliguria.it](mailto:segreteria@usarciliguria.it)





## **ISCRIVITI A USARCI LIGURIA!**

**il Sindacato Usarci della Liguria, per l'anno 2022, incentiva le iscrizioni di nuovi associati, con promozioni e condizioni da non perdere !!!**

**Il futuro si presenta incerto ed essere soli nell'affrontare situazioni nuove e complesse non è stimolante, poter contare su un appoggio importante è fondamentale.**

E' il momento giusto per pensare di associarsi all'Usarci-Sparci di Genova, perché essere soci dell'Usarci-Sparci, vuol dire ottenere benefici che riguardano l'ambito professionale.

**L'Usarci-Sparci è il punto d'incontro di persone intraprendenti che si riuniscono per risolvere problemi, per agire e affrontare le situazioni contingenti.**

La squadra dell'Usarci-Sparci è composta da agenti di commercio che con la loro esperienza hanno realizzato una organizzazione operativa in grado di affrontare e risolvere tutte le questioni legate all'attività dell'agente di commercio.

Usarci-Sparci è una Associazione Sindacale, che è in grado di dare il consiglio più opportuno per affrontare qualsiasi problematica operativa e gestionale della tua agenzia.

Essere iscritto Usarci-Sparci significa avere al proprio fianco un'associazione in grado di consigliarti, assisterti e tutelarti con servizi professionali mirati:

**Consulenza normativa e contrattuale**  
**Assistenza e tutela legale**  
**Servizio di contabilità fiscale**  
**Consulenza Enasarco**  
**Assistenza previdenziale**  
**Calcoli indennità**  
**Assistenza e consulenza informatica**  
**Informazioni**  
**Corsi di formazione professionali**  
**Assistenza legale in campo penale**

Sono ancora le linee guida AGID a definire le verifiche necessarie per uno SPID professionale:

- Identità digitale uso professionale della persona fisica

*“La verifica dell'identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l'uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l'autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste”.* Per attivare uno SPID professionale per la persona fisica, Aruba mette a disposizione il proprio servizio dedicato.

La procedura per l'ottenimento dell'identità è analoga a quanto messo a punto per il tradizionale SPID personale: per farne richiesta sono sufficienti Codice Fiscale (Tessera Sanitaria) e Carta d'Identità da esibirsi in caso di video-riconoscimento, oppure quanto richiesto dai singoli strumenti nel caso si opti per riconoscimento con Firma Digitale, Tessera Sanitaria (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Sarà inoltre richiesta la disponibilità di uno smartphone o una email, ove saranno inviati i codici di verifica utili all'attivazione dell'identità digitale.

Così come in ambito privato, anche in ambito professionale l'utilità dello SPID è destinata a crescere vorticosamente. Le potenzialità sono infatti ancora tutte da esprimere, ma i primi servizi sono già attivi. Tra questi si segnala in particolare il Cassetto Digitale dell'Imprenditore, un importante riferimento che mette a disposizione visure, atti, bilanci, stato delle pratiche e molto altro materiale relativo alla propria azienda: basta lo SPID per accedervi e per avere a portata di mano tutta la documentazione di cui si abbisogna, usufruendo così dell'ennesimo servizio pubblico in grado di alleggerire e velocizzare il rapporto tra PA, imprese e cittadini.

Altro servizio attivo è quello dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, il cui accesso *“è riservato ai soggetti che devono compilare, trasmettere e consultare periodicamente le informazioni delle Dichiarazioni in ambito Dogane, Accise e INTRA”.* Vi si può accedere, dunque, per il pagamento di diritti doganali, delle accise o di saldi dei concessionari di giochi pubblici, per accedere a servizi per chi effettua scambi internazionali e per regolare dichiarazioni Intrastat.

All'attivazione del servizio, la stessa ADM ha definito l'identità SPID professionale uno strumento utile a *“verificare la qualità di professionista”* di una persona: è questo il requisito utile per l'accesso al portale e per dare accesso a tutte le funzioni che poco alla volta ne accresceranno le opzioni.

Lo SPID professionale è dunque un concetto ideale di grande utilità e destinato a crescere nel tempo, a mano a mano che sarà più vasta la sua diffusione tra i professionisti prima e tra le aziende poi. Uno strumento di questo tipo è un tassello irrinunciabile sul percorso della trasformazione digitale del Paese, poiché implica la creazione di identità digitali specializzate con finalità precise e precise peculiarità. Il cantiere è ancora aperto e gli sviluppi saranno molti, ma fin da oggi lo SPID professionale rappresenta un *“plus”* che può offrire utilità e che fin dai prossimi mesi si rivelerà centrale nell'esperienza burocratica quotidiana di ogni professionista.

**D. D.**



# La Parola al commercialista

a cura del Dott. Emiliano Delfino



## Il meccanismo del saldo - acconto

In questo periodo tutti i titolari di partita iva sono alle prese con il pagamento delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali.

Chi ha la partita iva è tenuto al pagamento in autonomia delle proprie tasse e contributi. È opportuno cercare di capire almeno a grandi linee il complesso meccanismo che sta dietro al calcolo del saldo sull'anno precedente e degli acconti sul reddito dell'anno in corso.

Chiunque abbia pagato delle tasse, si sarà posto il problema del versamento degli acconti. Negli F24 che si pagano tra la fine di giugno ed il 22 di agosto infatti ci si ritrova spesso a pagare qualcosa in più rispetto a quanto ci si aspetterebbe e di non comprenderne il motivo.

Per i titolari di partita iva le tasse e i contributi vengono calcolati assumendo come base di calcolo le risultanze della dichiarazione dei redditi. Tali risultanze dichiarative “fotografano la situazione reddituale del contribuente dell'anno precedente” definendo il reddito imponibile come base di calcolo per effettuare i pagamenti di saldi sull'anno precedente e acconti sull'anno in corso.

Per quantificare pertanto l'ammontare del saldo sull'anno precedente occorrerà andare a scorporare da quanto dovuto complessivamente per l'anno precedente i due acconti versati nell'anno prima (a giugno e a novembre).

È opportuno però non dimenticarsi di versare gli acconti per l'anno in corso. La definizione degli acconti sull'anno in corso deve essere figlia di un'attenta valutazione da effettuare con i propri consulenti. Se infatti per

il calcolo del saldo non occorre far altro che una banale sottrazione (spettanze tributarie – acconti versati), per la corretta quantificazione degli acconti sull'anno in corso il discorso è un pochettino più complicato.

Il calcolo degli acconti sull'anno in corso può essere sostanzialmente effettuato secondo due differenti modalità:

- **Metodo Storico:** si tratta sostanzialmente di pagare in acconto (primo acconto a fine giugno ed eventualmente rateizzabile, secondo acconto a fine novembre) le stesse imposte che sono state complessivamente versate per l'anno d'imposta precedente (50% delle spettanze erariali/contributive dell'anno prima con il primo acconto e 50% con il secondo);
- **Metodo Previsionale:** consiste invece nell'effettuare per l'anno in corso una valutazione di reddito imponibile ed effettuare il pagamento dei due acconti sulla base di tale previsione (sempre 50% di imposte/contributi che si stima di dover pagare per l'anno in corso con il primo acconto e 50% di imposte/contributi che si stima di dover pagare per l'anno in corso a titolo di secondo acconto).

I due metodi offrono evidentemente dei vantaggi e degli svantaggi diversi a seconda delle differenti situazioni che si possono presentare. Normalmente a situazioni di reddito costante/crescente viene preferito il metodo storico, mentre a situazioni di reddito nettamente decrescente risulta decisamente preferibile e “finanziariamente sopportabile” il metodo previsionale.





**L'Usarci-Sparci di Genova ha attivo il servizio di collegamento in diretta con il Registro delle Imprese delle varie Camere di Commercio italiane.**

**Questo servizio ti permette di ottenere, attraverso la nostra segreteria, certificati, visure, bilanci e protesti di tuo interesse.**

**Rivolgiti ai ns. uffici, risolverai il tuo problema in pochi minuti.**

**Ti sarà più facile gestire la tua agenzia.**

Si tratta di un ragionamento talvolta complicato e purtroppo non privo di insidie, poiché qualora il pagamento di un acconto effettuato con il metodo previsionale sia incapiente porterà come conseguenza all'irrogazione di una sanzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Gli acconti per non essere considerati "incapienti" e quindi portare l'Agente ad essere sanzionato dall'Agenzia delle Entrate, non possono mai essere inferiori a quanto si deve all'erario sulla base del conteggio inferiore tra i due metodi, motivo per il quale il metodo previsionale ad avviso del sottoscritto deve essere utilizzato esclusivamente in situazioni di reddito fortemente decrescente (con stima approssimata per eccesso onde evitare sanzioni), mentre il metodo storico risulta senza dubbio preferibile in situazioni di reddito costante, o crescente.

### Un esempio pratico

#### Metodo Storico

Ipotizziamo che un agente di commercio abbia aperto la partita iva a gennaio 2021. La prima dichiarazione dei redditi e i primi pagamenti si verificheranno nel 2022. Supponiamo che le imposte (per i contributi il meccanismo è lo stesso) dovute per il 2021 siano pari a 10.000 €.

Alla prima scadenza del 30 giugno 2022, oltre alle tasse sull'anno precedente e quindi 10.000 € l'agente di commercio pagherà anche il 50% di quanto versato per l'anno prima a titolo di primo acconto sull'anno in corso, ovvero 5.000 €. Il totale versato al 30 giugno 2022 tra saldo 2021 e primo acconto 2022 sarà quindi pari a complessivi 15.000 € (saldo 2021 più primo acconto 2022).

Il 30 novembre 2022 invece l'agente di commercio pagherà il restante 50% di quanto dovuto per il 2021 a titolo di secondo acconto per il 2022, quindi altri 5.000 €.

#### Metodo Previsionale

Attraverso il metodo previsionale non si fa altro che calcolare l'acconto sulla base del reddito imponibile che si presume di conseguire per anno in corso.

Sempre nella stessa situazione l'Agente di Commercio che ha aperto Partita IVA nel corso del 2021, sulla base delle stime effettuate con il proprio consulente fiscale, approssima che il reddito imponibile per l'anno d'imposta 2022 darà luogo all'incirca ad una tassazione complessiva pari a 6.000 €.

Al 30 giugno 2022 si troverà a pagare sempre i 10.000 € a titolo di saldo 2021, mentre per il 2022 se le stime sono corrette l'Agente si troverà a pagare 3.000 € di primo acconto e 3.000 € di secondo acconto. Quindi pagherà complessivamente 13.000 € a giugno 2022 (saldo 2021 e primo acconto 2022) e 3.000 € al 30 novembre 2022 (secondo acconto 2022).

Va da sé che in situazioni di reddito crescente sia inutile calcolare gli acconti con il metodo previsionale (poiché si pagherebbe di più in acconto, ma comunque di meno a saldo) ad eccezione di quanto può invece accadere con il pagamento dei contributi previdenziali, poiché i contri-

**il metodo previsionale deve essere utilizzato esclusivamente in situazioni di reddito fortemente decrescente, mentre il metodo storico risulta senza dubbio preferibile in situazioni di reddito costante, o crescente.**

buti sono deducibili fiscalmente nell'anno di pagamento degli stessi (sempre nel limite massimo dei contributi dovuti con uno dei due metodi previsti a livello normativo) e darebbero quindi l'opportunità di abbattere il reddito imponibile per l'anno in corso (ma tale tematica merita un approfondimento a parte).

Dal secondo anno di attività, il meccanismo dei saldi/acconti va comunque e regime e la "percezione della fiscalità" è senza dubbio meno gravosa, ma non consente tuttavia di non pianificare correttamente i carichi fiscali e contributivi onde evitare di ritrovarsi spiacevoli sorprese.

## La Liguria nel 2022 al primo posto in Italia con 32 Bandiere Blu

**Liguria primatista assoluta in Italia con 32 località premiate, dietro alla nostra regione, ai secondi posti, distanziate di 14 posizioni, si piazzano Campania, Toscana e Puglia**

**I**l turismo per la Liguria è una voce fondamentale e l'assegnazione delle bandiere blu 2022 indica, ancora di più degli anni scorsi, quanto sia importante curare l'immagine della nostra regione che ha ripercussioni positive anche a livello internazionale.


Sono ufficialmente state assegnate le Bandiere Blu 2022 e la Liguria, ancora una volta, è al primo posto in Italia per il numero di spiagge con la conferma di 32 località della nostra regione.

Ecco quali sono le zone premiate con il marchio di qualità assegnato dal Foundation for Environmental

(Bordighera), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo e Go Imperia, Marina di Chiavari, Porticciolo di Portovenere, Porto Mirabello (La Spezia) e Porto Lotti (La Spezia).

I 32 comuni con Bandiera Blu sono:

Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Dianno Marina, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto, Lerici e Ameglia.



Education (FEE). sono 14 gli approdi e 32 i Comuni.

Gli approdi con bandiera blu sono Marina di Andora, Marina di Alassio, Marina di Loano, la Vecchia Darsena di Savona, Cala Cravieu di Celle Ligure, Marina di Varazze, il Porto di Bordighera

In Italia ci sono 427 spiagge fantastiche, undici in più rispetto al 2021, le Bandiere Blu vengono assegnate dal Foundation for Environmental Education (FEE) in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acque alla raccolta differenziata), quest'anno in Italia sono state premiate 210 località rivierasche (nove in più rispetto al 2021) e 82 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale.

"La Liguria si conferma, anche con questo risultato, la regina del turismo con le spiagge e gli approdi più belli del Paese. Anche i 14 approdi liguri premiati - ha commentato il presidente della Regione Toti - dimostrano come la nostra portualità turistica sia in fase di espansione, con un consolidamento delle scelte di sostenibilità intraprese, garantendo anche la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale. Un ringraziamento a tutti i sindaci e anche agli imprenditori del comparto turistico e balneare che nonostante le grandi difficoltà che abbiamo attraversato sono pronti per il grande lavoro che li attende in questa stagione di ripartenza".

D. C.

# Privacy

## Trattamento dati personali



**clienti, mandanti e fornitori devono essere informati che i loro dati PERSONALI sono trattati**

**Dal 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento Europeo sulla protezione dei dati PERSONALI e sulla loro circolazione.**

Ogni agenzia dovrà approntare un fascicolo in cui sono descritte in maniera chiara e precisa le scelte effettuate in tema "gestione dati" (acquisizione, memorizzazione, trattamento, comunicazione, e cancellazione).

In sintesi ogni **agenzia che gestisce dati di persone fisiche, (le società sono escluse da quanto sopra)** dovrà redigere:

Il registro dei trattamenti;

Il documento di valutazione dei rischi;

Il documento di valutazione di impatto;

Le procedure di "Disaster Recovery";

Mappare le esternalizzazioni dei dati verso eventuali responsabili esterni;

Mappare le nomine degli autorizzati al trattamento e provvedere alla loro formazione;

Allineare le informative alle nuove norme ed ottenere il consenso al trattamento del dato;

Altri adempimenti minori.

**Attenzione a non sottovalutare quanto sopra, si rischiano pesantissime sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza nel caso in cui non si sia adempiuto agli obblighi di cui sopra.**

USARCI-SPARCI organizza incontri SINGOLI con un esperto del settore che, su appuntamento, è a disposizione per analizzare ogni posizione.

Per quanto espresso in precedenza, la partecipazione a questi incontri è fortemente caldeggiata.

**E' consigliato prendere immediato contatto con la segreteria per maggiori informazioni**



## Pillole di Enasarco

# Come si calcola l'importo del contributo FIRR?

Le imprese preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento presso il **Fondo Indennità Risoluzione Rapporto** gestito dalla Fondazione Enasarco. L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente;
- tipologia del mandato (mono o plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

### Monomandatari

- 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno
- 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno

### Plurimandatari

- 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno
- 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno

Le ditte mandanti possono consultare il **calcolatore online**.

### Come si versa?

Nella propria area riservata in Enasarco, l'impresa preponente compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, il sistema calcolerà il contributo dovuto. Per il versamento, si può scegliere tra:

- **PagoPA**: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- addebito su c/c bancario (mandato Sepa).

### Come si calcola il contributo se la durata del mandato nell'anno solare è inferiore ai dodici mesi?

Quando il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale comincia nel corso dell'anno solare gli scaglioni saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso (come previsto dall'art. 10 sull'indennità per lo scioglimento del contratto al capo I degli Accordi economici collettivi del 2002 e secondo quanto specificato dall'art. 3 delle Disposizioni regolamentari degli AEC, del 2002). Se il rapporto di agenzia e

rappresentanza commerciale cessa nel corso dell'anno solare il contributo FIRR dell'ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all'agente. Gli esempi di seguito chiariscono meglio la differenza tra un calcolo effettuato su 12 mesi e uno effettuato su un mandato cominciato nel corso dell'anno solare.

### Esempio 1: agente con rapporto continuativo dal 1° gennaio al 31 dicembre

Abbiamo bisogno di calcolare l'importo del FIRR per un agente:

- Plurimandatario
- che abbia costanza di rapporto per tutto l'anno
- con un totale provvigioni liquidate l'anno precedente pari a 7.650,80€.

La quota della provvigione che ricade nella prima fascia è 6.200 Euro (intera fascia). Contributo primo scaglione:  $6200 * 4/100 = 248$  Euro La quota della provvigione che ricade nella seconda fascia è:  $7650,80 - 6200 = 1450,80$  Euro Contributo secondo scaglione:  $1450,80 * 2/100 = 29,02$  Euro La quota della provvigione che ricade nella terza fascia è nulla. **Contributo totale: 248 + 29,02 = 277,02 Euro**

### Esempio 2: agente con mandato conferito il 31 agosto

Abbiamo bisogno di calcolare l'importo del FIRR per un agente:

- Agente plurimandatario
- con un mandato conferito il 31 agosto
- e un totale provvigioni liquidate anno precedente 5.859,43€.

I mesi di effettiva durata del rapporto sono 5 (agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre). Di conseguenza, gli scaglioni diventano: fascia del 4%: fino a 2583,34 Euro ( $6200 * 5/12$ ) fascia del 2%: da 2583,35 a 3875,00 Euro ( $9300 * 5/12$ ) fascia del 1%: da 3875,01 in poi Quota della provvigione nella prima fascia: 2583,34 Euro (intera fascia). Contributo primo scaglione:  $2583,34 * 4/100 = 103,34$  Euro Quota della provvigione nella seconda fascia:  $3875,00 - 2583,34 = 1291,66$  Euro (intera fascia). Contributo secondo scaglione:  $1291,66 * 2/100 = 25,83$  Euro Quota della provvigione nella terza fascia:  $5859,43 - 3875,00 = 1984,43$  Euro Contributo terzo scaglione:  $1984,43 * 1/100 = 19,84$  Euro **Contributo totale: 103,34 + 25,83 + 19,84 = 149,01 Euro**

### Qual è la scadenza contributiva?

**Periodo contributivo:** Anno solare corrente.

**Scadenza:** 31 Marzo (dell'anno successivo).

Esempio: Il FIRR 2020 è versato con scadenza 31/03/2021.



## La forma del contratto di agenzia e i patti successivi

Questione annosa che spesso finisce nelle aule dei tribunali

**R**iproponiamo una questione annosa che molto spesso finisce anche nelle aule dei tribunali in caso di contenzioso tra agenti e case mandanti.

Il contratto di agenzia deve essere necessariamente costituito da un documento scritto? Cosa avviene se il rapporto non è regolato da un documento vero e proprio?

Molto spesso avviene infatti che il contratto non venga sottoscritto dalle parti o, addirittura, non esista proprio.

Orbene, cosa avviene in questi casi? Il contratto è ugualmente valido ed efficace?

La riforma introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 65/1999, ha modificato il II° comma dell'art. 1742 del Codice Civile, statuendo che: *“Il contratto (di agenzia n.d.r.) deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”*.

In linea generale, occorre premettere che, per quanto attiene alla stipulazione e redazione dei contratti, il nostro ordinamento giuridico si ispira al principio della *“libertà delle forme”*. A ciò consegue che i contratti (e, tra questi il contratto di agenzia) possono essere stipulati per iscritto, oralmente o mediante i c.d. *“comportamenti conclusivi”*.

Con la predetta riforma, peraltro, il legislatore, ha rinunciato alla possibilità di imporre la forma scritta quale vero e proprio requisito per la validità e per l'esistenza di un contratto di agenzia (la c.d. *forma ad substantiam*). La forma scritta, pertanto, viene richiesta dalla legge solo ed esclusivamente *ad probationem*, ovvero al fine di provare in un'eventuale giudizio l'esistenza e la sussistenza del rapporto.

A ciò consegue che in sede di contenzioso sull'esistenza stessa del rapporto di agenzia, l'agente potrà offrire al Giudice quale elemento probatorio, non solo il contratto stipulato tra le parti, ma anche *“altri documenti”* da cui possa desumersi la sussistenza degli elementi essenziali di un regolare rapporto di agenzia, quali ad esempio gli ordini raccolti presso i clienti, la corrispondenza intrattenuta con la mandante, gli estratti conto, etc., le bolle di consegna del campionario.

In assenza di detta documentazione, sarà, in ogni caso possibile, richiedere al Giudice che venga ordinato alla mandante di produrre in causa la suddetta documentazione.

Ovviamente dalle suddette produzioni dovranno emergere in modo inequivocabile quegli elementi essenziali che determinano l'esistenza di un contratto di agenzia, vale a dire l'assunzione dell'impegno da parte dell'agente a concludere contratti in via stabile (e non occasionale), la predeterminazione di una precisa zona in cui l'agente ha

l'obbligo (ed il diritto) di operare, la percentuale provvigionale spettante

all'agente, l'eventuale esclusiva di zone ed eventualmente, ove possibile, la durata stessa del contratto. Ovvero tutti quegli elementi che la legge valuta come *“essenziali”* per poter qualificare un rapporto come *“contratto di agenzia”* vero e proprio e non una figura *“similare”* (procacciamento d'affari ad esempio).

In sostanza, dunque, la prova circa l'esistenza del contratto di agenzia può essere assolta mediante la produzione in giudizio di documenti da cui emergano tutti gli elementi essenziali del rapporto.

Sull'argomento i nuovi Accordi Economici Collettivi del settore Commercio stipulati il 16/2/2009, hanno introdotto alcune modifiche alla precedente formulazione dell'art. 2, che disciplina per la prima volta espressamente i susposti principi già da tempo richiamati dalla giurisprudenza.

In particolare il nuovo art. 2 così recita: *“Il requisito della forma scritta prescritto dalla legge ai fini probatori si intende assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi”*.

Altro aspetto di particolare rilievo e di frequente applicazione, attiene ai patti aggiuntivi e/o i patti successivi che vanno a modificare l'originaria struttura contrattuale e che, non di rado, vengono *“imposti”* dalle case mandanti.

In linea di massima è principio generale quello secondo cui le modifiche successive alla stipulazione di un mandato siano valide ed efficaci solo ed esclusivamente allorché vi sia il consenso di entrambe le parti.

Un primo problema da analizzare riguarda l'eventuale *“silenzio”* di una delle parti quale eventuale manifestazione di volontà di accettare una modifica del contratto e/o di un patto nuovo.

In tal senso, si precisa, da subito, come non sia assolutamente applicabile il principio del c.d. *silenzio-assenso*.

Alcune pronunce, invero, anche della Suprema Corte, hanno introdotto un principio secondo cui l'accettazione tacita di una modifica al contratto può conseguire solamente al c.d. *“comportamento conclusivo”* che dimostri l'inequivocabile volontà di accettare tale modifica e/o di non avvalersi di un proprio diritto (nel caso specifico una mandante aveva ridotto unilateralmente le provvigioni ad un agente, il quale non aveva espressamente contestato il fatto alla mandante).



Il semplice silenzio, come detto, o il ritardo nell'esercitare un proprio diritto, non sono sufficienti, pertanto, a costituire assenso e, quindi, a modificare il contenuto dei patti.

In ogni caso, è sempre conveniente ed utile contestare per iscritto alle mandanti eventuali comportamenti che alterino il contenuto degli accordi, quali, ad esempio, la diminuzione delle provvigioni e le sempre più frequenti arbitrarie riduzioni di clientela e/o di prodotti che non rientrino nelle

modalità e nella casistica imposta e stabilita dall'art. 3 degli AEC settore commercio e dall'art. 2 degli AEC Settore Industria.

**Avv. Andrea Mortara**  
**studio@studiolegalemortara.it**  
**Centro Giuridico Nazionale Usarci**

**Fiscalità**

---

## Novità in materia di ISA



Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione ed elaborazione  
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

**I**l cosiddetto decreto Semplificazioni, nella versione definitiva, introduce importanti novità in materia di ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale).

La norma fornisce, altresì, nuove indicazioni all'Agenzia delle Entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. Introdotti nel periodo d'imposta 2018, gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano "affidabili" sono previsti significativi benefici.

A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli, o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da par-

te dell'Agenzia delle Entrate, o essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.

L'introduzione degli Isa risponde all'esigenza di superare definitivamente le logiche che erano alla base degli studi di settore e dei parametri.

Dalla finalità di "rendere più efficace l'azione accertatrice", tipica dei vecchi studi di settore, si è passati, con i nuovi indicatori, a perseguire l'obiettivo di "favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili" e di "stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari". La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa tiene conto di una pluralità di indicatori. La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio Isa e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell'indice maggiore sarà l'affidabilità fiscale.

Per l'attribuzione del punteggio Isa, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti.

Una circolare delle Entrate, del maggio 2022, evidenzia che sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli Isa in applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.



Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.

Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità, sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021. Tali correttivi sono commisurati all'entità dei fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:

per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

La disposizione sembra volta a tenere ancora conto delle difficoltà correlate agli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, prevedendo pertanto che nella definizione delle strategie di controllo l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per due successivi

periodo d'imposta e non solo utilizzando i dati dichiarati per il periodo d'imposta di riferimento.

La relazione illustrativa segnala che il differimento dei termini per l'integrazione degli indici deriva dal fatto che le attività di elaborazione degli ISA, in questi ultimi anni, hanno assunto meccanismi di funzionamento sempre più articolati, che necessitano di dati e informazioni disponibili in anagrafe tributaria solo a partire dalle prime settimane dell'anno successivo a quello di entrata in vigore degli ISA stessi.

In ragione di ciò è apparso opportuno posticipare i termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, alla fine del mese di marzo e di aprile del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione

Fonte Commercialista Telematico



# QUOTA ASSOCIATIVA 2022

Cari colleghi,

abbiamo bisogno che ci dimostriate il vostro appoggio affinché il Sindacato possa ancora lottare al vostro fianco, Vi preghiamo, pertanto, di voler provvedere, per chi non lo avesse già fatto, di saldare la quota associative 2022.

Qui di seguito ricordiamo gli importi da versare:

- Per gli agenti operanti in forma individuale € 200,00;
- Per l'amministratore delle Società € 200,00, più € 30,00 per ogni socio componente la società;
- Per i pensionati: € 50,00;
- Per i soci benemeriti versamento extra di almeno € 300.00

Le quote associative potranno essere versate o presso la **segreteria**,  
o con **bonifico bancario** presso:

**Banca Intesa Sanpaolo**

**Nuovo codice IBAN**

**IT 55 H 030 6909 6061 0000 0168 635**

**Si ricorda che la quota associativa è fiscalmente detraibile**

Chi ha già provveduto al pagamento della Quota Associativa e chi ha pagato il biennio **2021/2022** o **2022/2023** all'atto della sua prima iscrizione, non deve considerare questa comunicazione.